

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3108}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 agosto 1988 (Stampato n. 523)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANCINO, FABBRI, COVI, CARIGLIA, MALAGODI, BOMPIANI, PARISI, TAGLIAMONTE, PINTO, GIACOVAZZO, TOTI, ZITO, SALERNO, AZZARÀ, NATALI, COVIELLO, IANNI, SARTORI, FONTANA ELIO, SIGNORI, D'AMELIO, ZANGARA, DI STEFANO, BOGGIO, VITALONE, BUSSETI, COVELLO, BAUSI

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 agosto 1988

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.

2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di lire 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a lire 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di lire 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il personale del settore pubblico, valutato in lire 38 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Indennità di rischio per i tecnici radiologi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.